



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**e dal Ministro dell'interno (ALFANO)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 3285)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 maggio 2016*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.


4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO HASCEMITA DI  
GIORDANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN  
MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'**

Il Governo del Regno Hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana, chiamati in seguito "Parti Contraenti";

DESIDEROSI di rafforzare e di estendere la cooperazione nelle materie rientranti nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza;

CONVINTI di contribuire in tal modo al consolidamento delle relazioni esistenti tra i due Paesi;

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità costituiscono per entrambi i Paesi una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale di Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e a New York il 26 novembre 2002 dal Regno Hascemita di Giordania; le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e convenzioni internazionali antiterrorismo;

HANNO convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità in tutte le sue varie manifestazioni.



**Articolo 2**

Le Parti Contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono:

- a) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- b) per il Regno Hascemita di Giordania, la Direzione di Pubblica Sicurezza.

Al fine di consentire il reciproco scambio delle informazioni per la collaborazione operativa le Parti Contraenti si comunicheranno, per iscritto, i rispettivi punti di contatto.

**Articolo 3**

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessario per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità anche mediante l'impiego di Ufficiali di collegamento e l'utilizzo di collegamenti telematici.

**Articolo 4**

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

- a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative nel caso di attività concernenti la criminalità anche al fine di evitare azioni terroristiche;
- b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

**Articolo 5**

In materia di lotta contro il terrorismo, la cooperazione si effettuerà attraverso:

- a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti l'attività dei gruppi terroristici, gli episodi e le tecniche con un costante aggiornamento delle informazioni relative alle minacce terroristiche, in particolar modo quando tali episodi o minacce mettono a repentaglio gli interessi dei due Stati;
- b) lo scambio periodico di esperienze e di conoscenze in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi volto a un continuo miglioramento delle norme di sicurezza vigenti che consenta il progressivo adattamento all'evoluzione della minaccia terroristica;



- c) in casi di urgenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a trasmettere con il mezzo più rapido notizie dettagliate relative all'episodio terroristico, all'identificazione degli autori trasmettendo anche per via telematica o con altro sistema, fotografie, rilievi dattiloscopici e quant'altro utile per la loro completa identificazione, nonché notizie sui gruppi terroristici di appartenenza e sulla presenza di soggetti ad essi aderenti sul territorio dell'altro Paese, per l'immediato avvio di indagini coordinate:

#### Articolo 6

In conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori verterà su:

- a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di dette sostanze e precursori;
- b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
- c) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
- d) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, la tecnica delle "consegne controllate", definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

#### Articolo 7

La cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà nei settori di seguito specificati:

- a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;
- b) aggiornamento costante delle informazioni sulle attuali minacce poste dal crimine organizzato, nonché sulle tecniche e sulle strutture responsabili nella lotta contro questo fenomeno; tale aggiornamento potrà realizzarsi anche attraverso lo scambio di esperti e l'organizzazione nei due Paesi di



- corsi di specializzazione comuni su tecniche operative e d'indagine specifiche ed attraverso visite di studio;
- c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;
  - d) scambio di atti legislativi e di provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
  - e) cooperazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e dell'evoluzione, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;
  - f) costante scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;
  - g) scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e di antiquariato, di metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati connessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di internet e di altri mezzi di telecomunicazione, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori ed il riciclaggio di denaro, beni o altre attività di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.

#### Articolo 8

Le Parti Contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, convengono che la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità, come previsto dalle disposizioni del presente Accordo, si estenderà alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi.

#### Articolo 9

Per la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo verranno tenute consultazioni fra i rispettivi Ministri dell'Interno, che saranno convocate





ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione.

Sul piano tecnico, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma ed Amman, su convocazione di una delle Parti Contraenti, saranno convocate riunioni tra funzionari delle rispettive strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo, per valutare l'attività svolta ed individuare i nuovi obiettivi da raggiungere.

Potranno essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche.

#### Articolo 10

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

#### Articolo 11

Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

I dati personali comunicati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente.

#### Articolo 12

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

#### Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, multilaterali o bilaterali sottoscritti dalle Parti Contraenti.



**Articolo 14**

Se una delle Parti Contraenti ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi fondamentali dello Stato, potrà respingere, in tutto o in parte, tale cooperazione.

**Articolo 15**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Amman, il 22 Giugno 2011, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, araba e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

FRANCESCO FRANSONI  
AMBASCIATORE D'ITALIA



PER IL GOVERNO DEL  
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

SA'D AL-WADIAL-MANASIR  
SEGRETARIO GENERALE  
MINISTERO DELL'INTERNO



**COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE HASHEMITE  
KINGDOM OF JORDAN AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC FOR THE FIGHT AGAINST CRIME**

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "The Contracting Parties";

WISHING to strengthen and extend cooperation in security matters falling within their respective competence;

CONVINCED in this way to contribute to the consolidation of the relations between both Countries;

BEING AWARE that crime-related phenomena represent a threat to public order and security of both Countries, as well as to the prosperity and physical integrity of their citizens;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against crime;

RECALLING Resolution No. 45/123 of the UN General Assembly dated 14 December 1990 concerning international cooperation in the Fight Against Organized Crime, as well as the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961) as amended by its Additional Protocol (Geneva, 25 March 1972); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971), the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988) and the "Global Action Plan" (New York, 23 February 1990), drawn up under the UN aegis, and the UN Convention on the Fight Against Transnational Crime signed in Palermo on 12 December 2000 by the Italian Republic and in New York on 26 November 2002 by the Hashemite Kingdom of Jordan; the relevant UN Security Council Resolutions, in particular Resolution No. 1373 (New York, 28 September 2001) and the International Conventions on the Fight Against Terrorism;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1**

The Contracting Parties, in conformity with their relevant national legislation, shall commit themselves to cooperating in the security matters falling within their



respective competence, with particular reference to the fight against crime in all its forms.

#### Article 2

The Contracting Parties establish that the bodies responsible for implementing this Agreement shall be the following:

- a) for the Italian Republic, the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- b) for the Hashemite Kingdom of Jordan, the Public Security Directorate.

In view of a mutual information exchange to cooperate at operative level, the Contracting Parties shall mutually inform in writing of their own contact points.

#### Article 3

The Contracting Parties shall agree on the procedures to establish the necessary links for the rapid exchange of information on the fight against crime, also by using their liaison officers and IT links.

#### Article 4

In conformity with their relevant national legislation and without prejudice to the commitments deriving from other bilateral or multilateral agreements:

- a) upon request of the competent bodies of either Contracting Party, the other Contracting Party may promote investigative procedures in case of crime-related activities also with a view to preventing terrorist acts;
- b) the requested Party shall commit itself to timely communicating the results of the above mentioned procedures.

#### Article 5

In the field of counter terrorism, cooperation shall take place through the following:

- a) rapid exchange of detailed information on the activities of terrorist groups, on terrorist events and techniques through constant updating of information on terrorist threats, in particular when said events or threats jeopardise the interests of both states;
- b) regular exchange of experience and knowledge in the field of land, air and sea transport security aimed at constantly enhancing the security



provisions in force, thus allowing a progressive adjustment to the developing terrorist threat;

- c) in urgent cases - without prejudice to the provisions of Article 2 of this Agreement - the Contracting Parties shall commit themselves to transmitting - by the quickest means - detailed information on any terrorist event and perpetrators' identification by sending, also by telematic or other means, photos, photo-fingerprints and any other means for the full perpetrators' identification. They shall also transmit information on perpetrators' terrorist groups and on presence of their members on the territory of the other country in order to immediately initiate coordinated investigations.

#### Article 6

In conformity with their respective national legislation, cooperation in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and precursors shall focus on:

- a) methods to fight against illicit trafficking in said substances and precursors;
- b) the use of new technical tools including training methods and the use of anti drug dog units;
- c) exchange of information on the new kinds of narcotic drugs and psychotropic substances, on production places and methods, routes and means used by drug traffickers as well as on their concealment techniques, on price variations of said substances and on analysis techniques;
- d) methods and ways of implementation on drug controls at borders.

The Contracting Parties, in compliance with their respective national legislation, shall commit themselves to using the technique of "controlled deliveries", as defined in Article 1K of the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988. They shall also commit themselves to promoting the adjustment of national legislation to the international provisions in force in said field.

#### Article 7

Cooperation in the fight against organized crime shall take place in the following fields:

- a) regular, detailed and rapid exchange - upon request or initiative - of information on the various forms of organized crime and the fight against it;
- b) constant updating of information on actual threats posed by organized crime, as well as on techniques and bodies responsible for the fight against



this phenomenon. Said updating may also be carried out through the exchange of experts, study visits and the organisation – in both countries – of joint specialisation courses in specific operative and investigation techniques;

- c) exchange of operative information of mutual interest on possible contacts between organised criminal groups or associations in both countries;
- d) exchange of acts of Parliament and legislative measures, scientific, professional or educational publications on the fight against organised crime, as well as of information on technical tools used during police operations;
- e) cooperation in the analysis of the causes, structures, origin, development and forms of organised crime, in particular of Mafia-like crime;
- f) constant exchange of experience and technologies for the security of IT communication networks;
- g) exchange of operative information on the illicit activities managed by organised crime which both Contracting Parties intend to prosecute, i.e. counterfeiting of documents, banknotes, securities, trademarks and industrial patents; trafficking in works of art and antiques, precious metals, stolen cars; environmental crimes, including trafficking in toxic and radioactive substances; crimes committed by using IT tools, the internet and other telecommunications means, as well as other particularly serious crimes, such as trafficking in weapons and ammunitions, explosive, strategic and nuclear materials, illegal immigration and trade in human beings, sexual exploitation of women and minors and the laundering of money, goods and other illicit profits, and economic and financial transactions related to said crime. To this end, the Contracting Parties shall exchange the information that may lead – as far as cases of mutual interest are concerned – to the seizure and confiscation of said goods.

#### Article 8

The Contracting Parties, in conformity with their respective national legislation, agree that cooperation in the fight against crime as envisaged by the provisions of this Agreement shall be extended to the search for fugitives responsible for criminal acts.

#### Article 9

With a view to implementing the cooperation envisaged by this Agreement the respective Ministers of Interior shall meet whenever considered necessary by the Contracting Parties to foster cooperation.



At technical level, at least once a year in Rome and Amman, alternatively, and upon request of either Contracting Party, meetings shall be convened between officials from the bodies responsible for implementing this Agreement in order to assess the activities carried out and identify the new goals to be pursued. Ad hoc working groups may be set up to analyse specific issues.

#### **Article 10**

All requests for information envisaged by this Agreement shall contain a brief description of the underlying reasons.

#### **Article 11**

The Contracting Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions envisaged by international Conventions as regards human rights.

Personal data may be retransmitted – for the purposes of this Agreement – to other persons or institutions only by previous written authorisation of the sending Party, in compliance with the provisions contained in the paragraph above.

#### **Article 12**

All disputes deriving from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

#### **Article 13**

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from other international multilateral or bilateral agreements signed by the Contracting Parties.

#### **Article 14**

Either Contracting Party may totally or partly reject the cooperation envisaged by this Agreement, should it believe that it might jeopardise the sovereignty, security, public order and other major interests of the State.



**Article 15**

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second note by which the Contracting Parties shall officially notify their compliance with their internal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time. Each Contracting Party may denounce this Agreement through diplomatic channels with at least a six month written notice.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, signed this Agreement.


Done at ..... *Amman* ....., on *June 22<sup>nd</sup> 2011* in two original copies, each in the Italian, Arabic and English language. In case of differing interpretations, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF  
THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC

FRANCESCO FRANSONI  
THE AMBASSADOR OF ITALY



ON BEHALF OF  
THE GOVERNMENT OF  
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

  
SA'D AL-WAB'AL-MANASIR  
SECRETARY GENERAL  
MINISTRY OF INTERIOR

